

TI_GERICHTE 42.2017.3 vom 19. Juni 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.3

FR: TI_GERICHTE 42.2017.3 du 19 juin 2017

IT: TI_GERICHTE 42.2017.3 del 19 giugno 2017

Regeste

Indennità di perdita di guadagno durante il servizio militare ("servizio d'avanzamento"). A ragione la Cassa ha considerato assicurato "persona senza attività lucrativa"

Erwägungen

E. 1

Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

E. 2

.

E. 2.3

Con sentenza E 4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della fissazione dell'ammontare dell'indennità giornaliera per perdita di guadagno durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che l'assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3 del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19 giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000. Inoltre l'Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l'assicurato non ha svolto attività lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente all'art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005). Al riguardo è stato rilevato che, in effetti, l'assicurato non poteva essere considerato collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge, siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e avendo l'intenzione di poi recarsi all'estero per imparare l'inglese. Il mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva fondarsi su "altri motivi indipendenti dalla sua volontà" (cfr. art. 2 vOIPG; art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L'interruzione del rapporto di impiego non era avvenuta indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato, volontariamente presentato le proprie dimissioni, dall'altro, i motivi che lo avevano spinto a tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili

al suo volere. In una sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 231, la nostra Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un periodo più lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati alle persone che esercitano un’attività lucrativa: (...) b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività di durata indeterminata (considerando 6.3). In tal caso, giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell’entrata in servizio, l’indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. L’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma unicamente che renda quest’ultima verosimile (considerando 4.3). A tal fine non è necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (militare; considerando 4.3). Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che le condizioni d’assicurazione e in particolare l’importo delle prestazioni d’assicurazione si determinano secondo le circostanze che prevalevano al momento del verificarsi di un caso assicurativo (considerando 4.3). Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è di trattare coloro i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga durata durante il periodo di servizio (considerando 5.2). Con la precitata decisione il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha conseguito la maturità alla fine di giugno 2007, ha adempiuto l’obbligo militare prestando servizio dal 2 luglio 2007 al 23 aprile 2008 (segnatamente "scuola reclute" dal 2 luglio 2007 al 23 novembre 2007 e "ferma continua" dal 24 novembre 2007 al 23 aprile 2018), e che ha prodotto la dichiarazione del 19 novembre 2007 di una ditta che lo avrebbe assunto dal 1° giugno 2007 al 30 giugno 2008 - ha segnatamente stabilito che: " (...) Nach Lage der Akten beantragte der Beschwerdeführer vielmehr schon mit Schreiben vom 25. November 2007 die Ausrichtung einer höheren Grundentschädigung. Dabei stützte er sich auf die Bestätigung der X. _____ AG vom 19. November 2007. Letztinstanzlich verbindlich bleibt hingegen die anhand der Bestätigung vom 19. November 2007 getroffene Feststellung einer bei der X. _____ AG bestehenden Arbeitsmöglichkeit. Denn die von der Firma erwähnte Anstellungsdauer vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 ist nicht geeignet, Erwerbsarbeit im nach dem Gesagten rechtlich geforderten Mindestumfang von einem Jahr glaubhaft zu machen, weil in diese Zeit die Sprachaufenthalte während 12 Wochen nach Beendigung des Militärdienstes Ende April 2008 fallen. Deshalb ist eine hypothetische Erwerbstätigkeit von längerer Dauer (vgl. E. 6.2 und 6.3 hievor) nicht erstellt. Eine Gleichstellung des Beschwerdeführers mit einem Erwerbstätigen gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b EOv fällt unter diesen Umständen ausser Betracht. Der vorinstanzliche Entscheid hält daher im Ergebnis stand (...) " (cfr. consid. 7). Con sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il Tribunale federale ha poi deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono equiparati alle persone che esercitano un’attività lucrativa: (...) c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le persone senza attività lucrativa. In quell’occasione il

Tribunale federale - nel caso di un assicurato che ha terminato gli studi il 30 novembre 2008, ha conseguito il diploma di Master of Science ETH il 22 gennaio 2009, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dall'8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 - ha segnatamente stabilito che: " (...)

E. 2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito alla determinazione dell'im-porto dell'indennità giornaliera spettante all'assicurato nei periodi dal

E. 2.7

Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare della Cassa che con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017, la quale ha confermato il provvedimento del 7 giugno 2016, ha stabilito a favore del ricorrente un'indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 111.- lordi (pari al 45% di fr. 245.-: cfr. art. 16 cpv. 1 let. a LIPG e art. 16a cpv. 1 LIPG) per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento.

E. 2.8

La decisione su opposizione dell'11 gennaio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

E. 3

Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16 a : a. 25 per cento per le persone senza figli; b. 40 per cento per le persone con un figlio; c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

E. 3.3

L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238). (...)" . La sentenza riguardava un assicurato che ha ottenuto un MLAW in scienze criminali nel mese di settembre 2010, ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio "civile" dal 31 gennaio al 19 giugno 2011 e dal 20 giugno 2011 al 27 gennaio 2012

contro versamento di un'IPG giornaliera lorda di fr. 62.-, e che ha prodotto il 28 maggio 2011 la dichiarazione di un caseificio che lo avrebbe assunto dal gennaio 2011 a tempo indeterminato. In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che: "(...) 4.

E. 4

L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16 a .

E. 4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.5. Nel caso di specie, la Cassa ha accordato a RI 1 un'indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 111.- lordi per i periodi dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016 in cui ha adempiuto l'obbligo militare prestando servizio d'avanzamento.

L'amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione (doc. 32), rilevando che: " (...) Nel caso specifico in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LIPG durante il periodo di servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 al 1 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016), non avendo percepito, precedentemente l'entrata in servizio, reddito da attività lucrativa, la Cassa deve considerare l'assicurato persona senza attività lucrativa. Ritenuto che un lungo periodo di servizio militare può influire sulla durata della carriera scolastica, oppure, lavorativa di un milite, nel caso specifico occorre stabilire se il servizio d'avanzamento abbia effettivamente impedito l'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata (a tempo indeterminato o di almeno un anno), rispettivamente valutare se la formazione intrapresa in vista di svolgere l'attività lavorativa nel ramo professionale per il quale l'assicurato si è formato sarebbe terminata durante il servizio. A mente della Cassa, il conseguimento del Master e l'autorizzazione a praticare rilasciata il 30 dicembre 2013 dal Dipartimento federale dell'interno attestano a tutti gli effetti la possibilità di intraprendere la professione appresa e rispettivamente il termine degli studi in veterinaria. A tale proposito l'assicurato ha senza apparente difficoltà trovato tre potenziali datori di lavoro ciò che convince la Cassa della reale possibilità di intraprendere un'attività lucrativa immediatamente dopo aver conseguito il Master, rispettivamente aver terminato il servizio militare e questo indipendentemente dall'ottenimento del dottorato. Occorre inoltre precisare che il signor RI 1 ha effettuato le ricerche di lavoro come stagista, ovvero per post-graduati. Nella documentazione inoltrata dall'assicurato, in nessun caso il presupposto per la candidatura prevedeva un dottorato, nemmeno presso la _____. Questa tesi è rafforzata dal fatto che le successive richieste di lavoro sono rivolte allo svolgimento di stage in cliniche equine specialistiche (confronta il sito internet _____). Le risposte negative presentate alla Cassa non risultano essere dovute, contrariamente a quanto asserito dal signor RI 1 nell'opposizione, alla mancanza del dottorato, bensì ad altri fattori. Come confermato telefonicamente in data 7 dicembre 2016, la consegna del dottorato non avverrà perlomeno prima di marzo 2017, ovvero allorquando la relativa Commissione si riunirà, ma il signor RI 1 ha tuttavia potuto intraprendere un'attività lucrativa con grado d'occupazione del 70 % presso _____ a decorrere dal 1. agosto 2016, fatto che rafforza la convinzione della Cassa, per la quale il servizio sia del tutto estraneo alla possibilità dell'assicurato di iniziare un'attività lucrativa di lunga durata. " Preso atto che non veniva contestata l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 1 cpv. 1 OIPG, la Cassa ha quindi escluso, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'applicazione alla fattispecie degli art. 16 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b) e c) OIPG e quindi dell'art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG, secondo cui per " la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire " rispettivamente dell'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, secondo cui " se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata ". RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere che nel suo caso va senz'altro applicato l'art. 1 cpv. 2 lett. c) OIPG, visto che, se non avesse dovuto entrare in servizio militare, avrebbe terminato il dottorato - " essenziali, molto richiesti e indispensabili " per esercitare la professione di medico veterinario per cavalli - già nel 2015 e avrebbe quindi potuto lavorare poco dopo. Egli ha, pertanto, chiesto di calcolare l'indennità giornaliera spettantegli per il servizio

militare svolto sulla base di uno stipendio ipotetico e, quindi, dell'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG (cfr. doc. I).

E. 4.2

Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la question peut demeurer indécise. (...)" 2.4. Le Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall'UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue " (...) 5. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le service

E. 4.3.1

Die Vorinstanz hat festgestellt, der Beschwerdeführer habe sich nach Dienstende am 15. März 2009 bis zum 29. Juni 2009 im Ausland aufgehalten. Unter diesen Umständen sei nicht davon auszugehen, dass er unmittelbar nach Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit hätte aufnehmen wollen. Daran ändere nichts, dass sich der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 18. Februar 2009 um eine (nicht ausgeschriebene) Stelle beworben habe.

E. 4.3.2

Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht vorgebracht, dass diese Feststellungen (zur Qualifikation als Tatfrage vgl. Urteile 9C_447/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.1.2; 9C_152/2010 vom 24. August 2011 E. 4.3) offensichtlich unrichtig sein sollen. Weitere Stellenbewerbungen als die erwähnte sind nicht aktenkundig und wurden nicht geltend gemacht. Dem unmittelbar an den Dienst anschliessenden und über drei Monate dauernden Auslandsaufenthalt steht lediglich eine einzige Arbeitsbemühung gegenüber, weshalb namentlich die vorinstanzliche Schlussfolgerung betreffend die Erwerbstätigkeit nachvollziehbar ist. Schliesslich beruhen die Feststellungen nicht auf einer Rechtsverletzung, so dass sie für das Bundesgericht verbindlich bleiben (E. 1).

E. 4.4

Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht zu Recht einen höheren Anspruch als jenen auf die Grundentschädigung für erwerbslose Personen gemäss Art. 10 Abs. 2 EOG verneint. Die Beschwerde ist unbegründet. (...)" . Infine, in una sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013, la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria giurisprudenza, stabilendo che: " (...)

E. 5

L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16 a , tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.

E. 5.1

Distinction entre personnes actives et non actives 5001 Ont droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt

jours ou 160 heures de travail ont été effectués. 5002 Aussi longtemps qu'elles remplissent la durée minimale indiquée ci-dessus, les personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées comme exerçant une activité lucrative. 5003 Pour des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l'heure, la durée d'activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons données correspond à une charge complète pendant quatre semaines. 5004 Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu'elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n'avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d'une année au moins (ATF 9C_364/2009). 5005 Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles prouvent, par une attestation de l'office du travail apposée sur la feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu'elles auraient entrepris une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, pour autant qu'un emploi aurait pu leur être procuré. 5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d'entrer en service ou si elle l'avait achevée pendant le service, il est présumé qu'elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n'aurait pas entamé d'activité lucrative (ATF 9C_111/2011). 5007 Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives. (...) I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall'UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 rispettivamente il 1° gennaio 2016 hanno il medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche: (...) 5005 Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001. 5006 Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d'entrer en service ou si elle l'avait achevée pendant le service, il est présumé qu'elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid. 2.1.1). Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n'aurait pas entamé d'activité lucrative (ATF 137 V 410)." Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

E. 6

L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale." Giusta l'art. 16a LIPGA l'indennità totale massima ammonta a 245 franchi 2 al giorno. L'art. 1 OIPG definisce così le persone che esercitano un'attività lavorativa: " 1 E' considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrative durante almeno quattro settimane. 2 Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrative: a. disoccupati; b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrative per un periodo più lungo; c. chi ha concluso una formazione

immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio." Ai sensi dell'art. 2 OIPG le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa. Secondo l'art. 4 cpv. 1 e 2 OIPG relativo all'indennità per lavoratori salariati: " 1 L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di: a. malattia; b. infortunio; c. disoccupazione; d. servizio ai sensi dell'articolo 1 a LIPG; e. maternità; f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà. 2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata." L'art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG, concernente l'accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare, enuncia che: " 1 È considerato salariato con reddito regolare chi: a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni; b. ha interrotto il lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua volontà. 2 Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue: a. per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette. b. Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30. c. Per salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28." Giusta l'art. 6 OIPG, riguardante l'accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare: " 1 Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio. 2 Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo."

E. 9

febbraio 2015 e il 22 gennaio 2016 in cui il ricorrente ha prestato servizio non è verosimile. Tanto più che nemmeno l'insorgente pretende il contrario. A ragione pertanto egli non censura più in questa sede la mancata applicazione alla fattispecie dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG. Ferme queste premesse, l'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG stabilisce che è equiparato alle persone che esercitano un'attività lucrativa che ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio o che l'avrebbe conclusa durante il servizio (cfr., al riguardo, la già citata - al considerando 2.3. - STF 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410). In tale ipotesi giusta l'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG l'indennità è calcolata sulla base del salario che l'assicurato avrebbe potuto percepire. Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid. 2.3.), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici cantonali avessero ritenuto l'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva

terminato la sua formazione immediatamente prima del servizio civile. In effetti l'insorgente aveva ottenuto un master in diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era iniziato nel gennaio 2011, quindi circa tre mesi dopo la fine degli studi. Inoltre nella DTF 137 V 410 (cfr. consid. 2.3.), relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l'assicurato aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi. In quel caso comunque è stato considerato che l'assicurato anche senza il servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l'assicurato avrebbe iniziato un'attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni caso dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato all'estero.

Nell'evenienza concreta RI 1, nato il 3 settembre 1989, ha conseguito il 31 agosto 2011, il Bachelor _____, il 30 settembre 2013, il Master _____ (_____ ; doc. 10 e 11) ed ha ottenendo il 30 dicembre 2013 il diploma federale di " _____ " (doc. 12). Egli ha iniziato il servizio d'avanzamento il successivo 9 febbraio 2015, ovvero oltre tredici mesi dopo la fine degli studi (cfr., al riguardo, le già citate - al considerando 2.3. - STF 9C_57/2013 del

E. 12

agosto 2013 e DTF 137 V 410; cfr. altresì STCA 42.2014.3 del 18 marzo 2015, consid. 2.6). In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata, occorre concludere che in casu l'assicurato non ha iniziato il servizio militare immediatamente dopo aver terminato la sua formazione. Di conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell'indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in questione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG. Non consente di giungere ad una conclusione differente, la circostanza che l'assicurato si sia dedicato nei periodi in cui ha prestato servizio d'avanzamento (dal 9 febbraio 2015 al 29 maggio 2015, dal 15 giugno 2015 all'11 settembre 2015, dal 28 settembre 2015 al 18 dicembre 2015 e dal 4 gennaio 2016 al 22 gennaio 2016) al " _____ ", trattandosi di un perfezionamento di una formazione già conclusa (Bachelor e Master of _____ oltre al diploma federale di " _____ ") che consente già al ricorrente di accedere al mondo del lavoro nella professione intrapresa. Tant'è che il dottorato al Decanato è stato consegnato definitivamente il 10 gennaio 2017, ma l'insorgente nel mese di aprile 2016 aveva già trovato un posto di lavoro presso la " _____ " a _____ a far tempo dal 1° agosto 2016.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.